

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA
Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 3.
Annessi: //.

OGGETTO: Regime transitorio sullo stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata ed. 2023 – var. 1.

A	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE	
	DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	<u>ROMA</u>
	DIREZIONE CAPITALE UMANO DELL'AERONAUTICA MILITARE	<u>ROMA</u>

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Seguito:

- a. Circolare n. M_D AB05933 REG2023 0217762 in data 11 aprile 2023;
- b. Direttiva n. M_D GMIL 0487885 in data 4 agosto 2015.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. Con la presente “Variante 1” sono introdotte le seguenti modifiche/integrazioni alla Circolare sul Regime transitorio sullo stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) e quadriennale (VFP4), posta a seguito:

VARIANTE 1
PREMESSA <i>Con la Circolare sul Regime transitorio sullo stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) e quadriennale (VFP4) sono state apportate delle integrazioni alla Direttiva n. M_D GMIL 0487885 in data 4 agosto 2015, in conseguenza dell'entrata in vigore della Legge 5 agosto 2022, n. 119 la quale –nell'introdurre le nuove ferme, VFI/VFT– ha dettato una disciplina transitoria per i VFP1 e VFP4.</i> <i>Nel frattempo, con Decreto del Ministro della Difesa del 7 novembre 2025 sono state disciplinate le modalità di reclutamento nei ruoli del servizio permanente dei VFT ed è stata estesa, in base all'art. 12, l'applicazione della relativa disciplina ai VFP4.</i> <i>Pertanto si rende necessario procedere ad una Variante per meglio precisare alcuni istituti.</i>
2. AVANZAMENTO Al para. 2 è aggiunto il seguente capoverso: <i>“Costituiscono motivo di sospensione del giudizio di idoneità all'avanzamento, con la conseguenza che non dovrà essere compilata la sintetica relazione valutativa:</i> <i>- l'assenza per infermità con causa di servizio riconosciuta o in itinere;</i> <i>- l'aver riportato, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero</i>

sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
- l'essere sospesi precauzionalmente dal servizio.

Al venir meno dei predetti motivi (es.: sentenza di assoluzione/condanna divenuta irrevocabile), salvo che gli stessi non comportino il proscioglimento dalla ferma, gli interessati verranno valutati per il conseguimento del grado superiore, sulla base dell'ultimo documento valutativo compilato.”

3. PERMESSI, LICENZE

Dopo la lettera c. è aggiunta la seguente lettera d:

“In ogni caso si rinvia alla disciplina di cui all’art. 5, commi 13, 14 e 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 119 e, nei limiti della compatibilità con la disciplina dei VFI/VFT, al paragrafo 6 della Direttiva di Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale e Triennale n. M_D AB05933 REG2023 0326392 del 1° giugno 2023, nel Testo coordinato con la Variante I”.

4bis PERMANENZA IN SERVIZIO

Dopo il para. 4 è aggiunto il seguente 4bis:

“Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2198 ter, co. 11 e 704, comma 4 del c.o.m., i VFP4 che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare o imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono a domanda permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:

- data di scadenza del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza, per il VFP4 temporaneamente non idoneo al servizio militare, salvo quanto previsto dall’art. 955 del c.o.m.;
- data di definizione del procedimento, per il VFP4 sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

La domanda (**Allegato Primo “I”**) deve essere inoltrata tempestivamente dall’Ente di appartenenza alla Direzione Generale al fine di consentire al Volontario la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità dalla fine della ferma quadriennale.

Inoltre, in base agli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro della Difesa 7 novembre 2025, i VFP4 che non sono ammessi al transito in servizio permanente o che rinunciano prima dell’immissione in ruolo o che non presentano la domanda di trattenimento in servizio di cui all’Allegato Primo cessano dalla ferma e sono collocati in congedo illimitato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della ferma quadriennale. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato servizio di fatto prestato in ferma quadriennale.”

7. PROSCIoglIMENTI

Il para. 7 è sostituito dal seguente:

“I Volontari in ferma prefissata possono essere prosciolti dalla ferma per scarso rendimento, ai sensi dell’art. 957, co. 1, let. g) del c.o.m..

Il proscioglimento può essere proposto qualora i Volontari conseguano la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi.

E’ essenziale che, in sede di redazione della documentazione caratteristica, vi sia congruenza tra le voci di dettaglio, il giudizio complessivo e la qualifica finale; non saranno accolte proposte di proscioglimento formulate nei confronti di Volontari per i quali la qualifica di “insufficiente” ovvero di “inferiore alla media” non trovi adeguato riscontro nell’intera documentazione caratteristica dei medesimi.

In sede di computo del periodo complessivo da considerarsi ai fini della proposta di

proscioglimento, devono essere considerati anche i periodi per i quali siano stati redatti solo rapporti informativi, a condizione che dal loro esame emerga un chiaro giudizio negativo nei confronti del Volontario.

Non potranno, invece, in alcun caso, essere considerati i periodi per i quali siano state compilate solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica.

In ogni caso, nel computo del periodo complessivo da considerarsi è possibile sommare periodi di tempo non continui tra loro, a condizione che, nell'intervallo, non si sia proceduto a redazione di documentazione caratteristica.

Qualora si verifichi la sola condizione di insufficiente rendimento o giudizio negativo, il Comandante di corpo valuta discrezionalmente se il volontario può essere utilmente recuperato.

Per i VFP4, il proscioglimento deve essere proposto qualora, oltre alla condizione necessaria per la quale i volontari debbano aver riportato la qualifica di "insufficiente" ovvero giudizi negativi per i periodi sopraindicati, ricorrano i seguenti ulteriori presupposti:

- l'essere stati giudicati non idonei all'avanzamento per due volte consecutive;
- non aver superato i corsi di formazione.

In tal caso si unisce alla proposta di proscioglimento anche copia conforme dei verbali di Commissione da cui si evincano i giudizi di inidoneità all'avanzamento o il mancato superamento dei corsi di formazione previsti.

Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla data della notifica all'interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare."

8. PROLUNGAMENTO AI FINI CONCORSUALI

Al para 8. sono aggiunti, alla fine, i seguenti capoversi:

"In particolare, il personale VFP4, previa assicurazione sulla disponibilità organica fornita dallo Stato Maggiore di rispettiva Forza Armata, può fruire del prolungamento per il completamento delle procedure per il transito nei ruoli dei VSP ai sensi dell'art. 2204 del c.o.m., così come modificato dall'art. 5 co. 16 della Legge n. 119/2022.

I VFP4 non devono presentare specifica domanda di prolungamento della ferma, bensì si limitano a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del provvedimento di prolungamento della ferma disposto da questa Direzione Generale (**Allegato Secondo "II"**). I Volontari che fruiscono del prolungamento della ferma mantengono, per tutta la durata dello stesso, lo status di appartenenza. Il periodo di prolungamento si estenderà sino al transito nel nuovo status di VSP, secondo le decorrenze fissate nel decreto di approvazione della graduatoria di merito.

I VFP4 possono comunque revocare, non oltre la data di naturale scadenza della ferma, l'assenso al prolungamento con apposita dichiarazione scritta (**Allegato Terzo "III"**).

Qualora il personale interessato dovesse risultare idoneo vincitore, quindi immesso nel nuovo ruolo, il prolungamento della ferma consentirà allo stesso di acquisire, senza soluzione di continuità, la posizione di stato giuridico del VSP.

I VFP4 autorizzati a permanere in servizio, qualora risultati non idonei in una delle prove selettive ovvero non utilmente collocati nella graduatoria definitiva degli idonei vincitori VSP, ovvero rinunciatari al concorso VSP, anche successivamente alla pubblicazione del decreto di graduatoria, dovranno essere collocati dal Comando in congedo illimitato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della ferma quadriennale. L'eventuale servizio effettivo svolto nel periodo successivo alla decorrenza del collocamento in congedo sarà considerato servizio di fatto prestato quale VSP."

2. Codesti Stati Maggiori e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare integrativa –consultabile, tra l’altro, unitamente al “testo coordinato con la variante” su “Amministrazione Trasparente” e nell’area internet del Ministero della Difesa– a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER